

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventinove febbraio duemilasedici.

29 febbraio 2016

In Novara alla Via Del Carmine n. 1, presso il mio studio.

Innanzitutto a me dr. **Niccolò Cigliano** notaio in Novara, iscritto al ruolo del Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con studio alla Via del Carmine n. 1

SONO COMPARSI

- 1) **BONANNO MARIO**, nato a Messina il 26 dicembre 1959, domiciliato in Novara, via Spreafico, n. 42, codice fiscale BNN MRA 59T26 F158F;
- 2) **CAVALLO DAVIDE**, nato a Milano il 20 maggio 1967, domiciliato in Trecate (NO) via della Pace, n. 3, codice fiscale CVL DVD 67E20 F205Z;
- 3) **MARINAZZI VINCENZO**, nato a Benevento il 14 agosto 1963, domiciliato in Novara, via Delleani n. 7, codice fiscale MRN VCN 63M14 A783Q.

Dell'identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io notaio sono certo.

ARTICOLO 1**PERSONE E CONSENSO - DURATA - OGGETTO**

Tra **BONANNO MARIO**, **CAVALLO DAVIDE** e **MARINAZZI VINCENZO**, è costituita la società cooperativa denominata

"SERVIZI WEB SOCIETA' COOPERATIVA"

Alla Cooperativa si applicano, le norme accolte dall'atto costitutivo dallo statuto, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da queste non previsto, le disposizioni **sulle società a responsabilità limitata**, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c., determina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

La cooperativa ha:

- **sede**: in NOVARA. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo è indicato in "NOVARA, via Spreafico, n. 42";
- **durata**: 31 dicembre 2050;
- **scopo ed oggetto**: indicati agli articoli 3) e 4) dello statuto.

ARTICOLO 2**CAPITALE**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
- 2) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al TITOLO IV dello statuto;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23.6, lett. a) dello statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art. 9.1 dello statuto;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,

Registrato
presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Novara
in data 04/03/2016
al n. 2315 Serie 1T
Euro 200,00

conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Ciascun socio sottoscrive e versa la somma di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), e pertanto il capitale iniziale è di euro 75,00 (settantacinque virgola zero zero).

Le quote sociali sono liberate mediante conferimento in denaro per i corrispondenti importi, in conformità alla normativa antiriciclaggio, che tutti i componenti riconoscono essere stati prima d'ora versati.

ARTICOLO 3

REQUISITI DEI SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCI

Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali che siano sia cittadini italiani che stranieri con regolare permesso di soggiorno.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

I soci cooperatori contribuiscono alla formazione del capitale sociale e alla gestione dell'impresa, partecipano alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'azienda; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche per lo sviluppo e consolidamento dell'impresa.

Ammissione

L'interessato all'ammissione come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, e-mail, telefono;
- b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dall'art. 5 dello statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 dello statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la

domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 4

VERSAMENTO QUOTA - OBBLIGHI DEI SOCI

Versamento quota

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di valore non inferiore o superiore ai limiti di legge.

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (uno).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con sistema idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

ARTICOLO 5

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non trovi più interesse al raggiungimento degli scopi sociali.

Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione idonea a comprovare l'avvenuta ricezione;

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 6

ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,

- oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 90 (novanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 7

DESTINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura minima prevista per legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART. 8

RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ARTICOLO 9

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dando la priorità ai mezzi telematici con almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 10

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società sarà amministrata, da un Amministratore Unico che dura in carica sino a revoca o dimissioni.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari e postali, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

L'Amministratore unico, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, anche ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

L'incarico è conferito al socio BONANNO MARIO, il quale presente accetta la carica dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza.

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI SINDACI

I costituenti convengono di soprassedere, per ora alla nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'articolo 2543, comma 1 C.C. e dell'articolo 42 dello statuto sociale.

ARTICOLO 12

ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiude al **31 dicembre 2016**.

ARTICOLO 13

STATUTO SOCIALE

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto, che si allega a questo atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 14

SPESE

Le spese di costituzione, per circa euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta virgola zero zero), comprensivo di iva ed al netto della ritenuta di acconto, cedono a carico della Società.

Richiesto,
ho ricevuto quest'atto e ne ho offerto lettura, *unitamente a quanto allegato*, alle parti che l'approvano.

Consta
di due **fogli**, occupati per sei **pagine**, dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completati di mio pugno.

Sottoscritto alle **ore** sedici e minuti trentotto.

Firmato in originale:

- Bonanno Mario
- Davide Cavallo
- Marinazzi Vincenzo
- Niccolò Cigliano Notaio - Impronta sigillo